

N.28-1/2024

Oggetto: RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Il G.D.,

letta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentata per il tramite dell'OCC di Lucca da ROSSELLA DE GENNARO (codice fiscale DGNRSL80A59E041Y) e MASSIMO D'AGOSTINO (c.f. DGSMSM72R13L063R), residenti in Capannori (LU), prevedente l'apporto di finanza esterna da parte in un terzo (la figlia dei ricorrenti) che ha sottoscritto, a sua volta, il ricorso;

rilevato che la proposta è corredata dei documenti indicati nell'art.67, co. 2 CCII;

esaminata la relazione dell'OCC, in persona del gestore della crisi dr. Maurizio Roven-
tini;

rilevato che i ricorrenti hanno chiesto la sospensione dell'esecuzione immobiliare pen-
dente presso questo ufficio giudiziario sulla propria casa di abitazione sita in Capannori,
n. RGE. 279/2022, e che sia disposta la revoca della cessione del 1/5 dello stipendio del
signor Massimo D'Agostino prevista in favore di Findomestic;

ritenuto che parte ricorrente versa in situazione di sovraindebitamento, così come risulta
dalla relazione dell'OCC; che, inoltre, non ricorrono le condizioni soggettive ostative,
di cui all'art.69, co.1 CCII (v. sempre relazione dell'OCC);

visto l'art.70 CCII;

considerato che va disposta la sospensione dell'esecuzione immobiliare sopra indicata,
la cui continuazione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano di ristrutturazione; che
la cessazione della cessione del quinto dello stipendio sarà effetto del provvedimento di
omologazione, se la proposta sarà omologata;

P.Q.M.

dispone la pubblicazione a cura dell'OCC della proposta e del piano, con oscuramento
di tutti i dati sensibili (relativi, fra l'altro, alle condizioni di salute del debitore e/o di
familiari), sul sito del tribunale di Lucca, e che di ciò sia data comunicazione a cura
dell'OCC a tutti i creditori.

dispone la sospensione dell'esecuzione forzata immobiliare indicata in motivazione;

rappresenta a creditori che, ricevuta la comunicazione di cui sopra, devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza le successive comunicazioni, sono effettuate mediante deposito in cancelleria; che, inoltre, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;

dispone che il gestore della crisi, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle osservazioni dei creditori, relazioni, sentito il debitore, sulle stesse e proponga, ove necessario, le modifiche del piano che ritiene necessarie.

Lucca, 06/03/2024.

Il Giudice delegato

Carmine Capozzi